

CODICE ETICO
PER I MEDIATORI ISCRITTI PRESSO
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO

1. Introduzione.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il mediatore deve, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto delle legge in generale e del codice deontologico forense.

L'Organismo di Mediazione del Foro di Torino raccomanda ai propri mediatori di attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto dal Regolamento di procedura in ordine ai doveri di imparzialità e incompatibilità nonché di informare per iscritto il Responsabile dell'Organismo di Mediazione qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati dal presente documento.

2. Raccomandazioni preliminari.

Il mediatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso deve sospendere immediatamente la procedura.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza.

Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo avendone compreso il significato e le finalità.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore deve in ogni caso garantire la volontarietà e l'autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

E' dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora non abbia conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

3. Riservatezza e confidenzialità.

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratta confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non devono pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferir con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni devono, comunque, essere strettamente confidenziali.

4. Imparzialità.

Il mediatore deve essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia

esso apparente, potenziale o attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), deve essere resa nota per iscritto alle parti e al Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

In tal caso la procedura non può iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

5. Rispetto del principio di volontarietà dell'accordo e di autodeterminazione delle parti.

Il mediatore deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall'influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.

Tale principio è fondamentale e imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge. In tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta e il mediatore è tenuto a informare il Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore è tenuto a formulare proposte per l'amichevole composizione solo qualora le parti gliene facciano concorde richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui la parte rifiuti la proposta. In ogni caso il Mediatore nella formulazione della proposta deve rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.

6. Sostituzione e recesso del mediatore.

Il mediatore viene sostituito dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione nei casi previsti dal Regolamento.

Il mediatore può, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo la procedura qualora accerti che:

- una o più parti stiano strumentalizzando la procedura;
- una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

7. Divieto di accaparramento di mediazioni.

E' vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione di mediazioni.